SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 68**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1992, n. 232.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguata applicazione dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, relativo all'istruttoria sui rapporti di sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante ubicati sul territorio nazionale;

Considerata la necessità di potenziare le strutture organizzative ed il personale addetto alle varie fasi delle procedure previste dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, al fine di rendere più efficace la prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio;

Visto l'ordine del giorno della commissione ambiente della Camera dei deputati, approvato all'unanimità in data 4 dicembre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Nuove attività industriali - Notifica*). — *1.* Il fabbricante che inizia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, una attività industriale rientrante nel campo di applicazione degli articoli 4 e 5 è tenuto a presentare una notifica secondo le modalità previste dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, può iniziare l'attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla notifica di cui agli articoli 4 e 5, corredata di una perizia giurata, sottoscritta da uno o più professionisti esperti in materia e iscritti nei competenti albi professionali.

3. La perizia giurata da inviare alle medesime autorità destinatarie della notifica, deve attestare:

a) la veridicità e la completezza delle informazioni;

b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1;

c) la conformità del progetto alle norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989.

4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni contenute nella notifica di cui agli articoli 4 e 5, sono necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, della popolazione e dell'ambiente; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla attività industriale. Le prescrizioni sono trasmesse al sindaco.

5. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 2. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinato al rilascio di autorizzazioni o altri provvedimenti amministrativi, decidono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Nuove attività industriali - Dichiarazione*). — *1.* Il fabbricante che inizia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, una attività industriale rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 6, è tenuto alla presentazione della dichiarazione alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto, redatta secondo le modalità previste dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1, e nella quale il fabbricante attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti emessi ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

2. Copia della dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al sindaco.

3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dal comma 4, può dare inizio all'attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.

4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 16, entro il termine di cui al comma 3 la regione, sentiti l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, il comandante provinciale dei medesimi, il rappresentante dei comuni interessati e dell'unità sanitaria locale competente per territorio, il direttore del dipartimento regionale ISPESL, può dettare le motivate prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, della popolazione e dell'ambiente che devono essere adottate dal fabbricante prima di dare inizio alla attività industriale, e ne dà comunicazione al sindaco.

5. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinato al rilascio di autorizzazioni o altri provvedimenti amministrativi, decidono soltanto dopo aver acquisito copia della dichiarazione, integrata da quanto previsto dal comma 1, decorso il termine indicato al comma 3.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonché i criteri di accettabilità dei rischi dalle attività industriali, le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.».

2. Le prime due righe del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituite dalle seguenti:

«*3.* I Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con le amministrazioni eventualmente interessate, di concerto:».

Art. 4.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «I Ministri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle parole: «I Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile».

2. Al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in fondo è aggiunto: «... nonché stabiliscono i criteri per la loro predisposizione;».

3. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» sono sostituite dalle parole: «di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile».

Art. 5.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Organi tecnici)*. — *1.* Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi tecnici:

a) Istituto superiore di sanità soprattutto con riferimento alle conseguenze sull'uomo e sull'ambiente in relazione alla pericolosità delle sostanze;

b) Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro soprattutto con riferimento alla sicurezza degli impianti in relazione ai rischi di incidenti ed agli effetti sull'ambiente circostante;

c) Corpo nazionale dei vigili del fuoco soprattutto con riferimento alla sicurezza degli impianti in relazione ai rischi di incidenti ed agli interventi di emergenza;

d) Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici soprattutto con riferimento alla previsione dei rischi industriali connessi all'impiego di nuovi materiali e nuove tecnologie.».

Art. 6.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Istruttoria)*. — *1.* L'istruttoria sulle attività industriali, di cui all'articolo 4, è svolta presso i Ministeri dell'ambiente e della sanità sulla base di intese programmatiche, con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'articolo 15.

2. Negli stabilimenti ove siano ubicati impianti o depositi sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un'unica istruttoria previa comunicazione al fabbricante ed alla regione.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, designa con l'assenso dell'amministrazione di appartenenza tra i funzionari del ruolo tecnico della qualifica direttiva o dirigenziale dei Ministeri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle regioni, dei servizi territoriali e multizonali delle unità sanitarie locali, con competenze in materia di sicurezza delle installazioni industriali il responsabile di ciascuna istruttoria e ne dà immediata comunicazione al fabbricante.

4. Al responsabile dell'istruttoria ed agli organi tecnici di cui all'articolo 14, è trasmesso dai Ministeri dell'ambiente o della sanità il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9, comma 2, previo esame della conformità e della completezza dei contenuti stabiliti dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1.

5. Il responsabile dell'istruttoria adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria.

6. Le richieste di informazioni complementari da parte degli organi tecnici devono essere trasmesse al fabbricante, in linea di massima, entro quarantacinque giorni dall'avvio formale della procedura istruttoria.

7. L'istruttore concorda con il fabbricante i tempi di risposta alle informazioni complementari di cui al comma 6 che, in linea di massima, non devono superare i quarantacinque giorni.

8. Entro centoventi giorni dalla designazione, il responsabile dell'istruttoria acquisisce le valutazioni degli organi tecnici attraverso una conferenza di servizio alla quale partecipano anche i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle regioni, dei comuni interessati, nonché l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco e il comandante provinciale competenti per territorio; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione conclusiva allegando tutte le valutazioni ed i pareri emessi durante l'istruttoria.

9. Nel caso in cui le amministrazioni e gli enti convocati non abbiano partecipato alla conferenza di servizio o abbiano omesso di esprimere le proprie valutazioni o pareri, ovvero vi abbiano partecipato tramite rappresentanti non debitamente autorizzati, l'istruttore indice entro i successivi trenta giorni una seconda conferenza per l'acquisizione delle valutazioni e dei pareri non espressi. Alla conclusione della stessa, l'istruttore provvede alla compilazione della relazione, prevista dal comma 8, segnalando la mancata partecipazione delle amministrazioni interessate ovvero la mancata acquisizione dei pareri e delle valutazioni degli organi competenti.

10. La relazione conclusiva, le valutazioni ed i pareri devono essere trasmessi agli organi consultivi di cui all'articolo 15, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

11. Gli organi consultivi di cui all'articolo 15 si pronunciano a loro volta entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

12. I Ministeri dell'ambiente e della sanità forniscono il supporto organizzativo, tecnico e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria.».

Art. 7.

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» sono sostituite dalle parole: «di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno».

2. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le misure integrative e modificative stabilite ai sensi del comma 1 costituiscono se necessario variante della concessione edilizia rilasciata dal sindaco; copia del provvedimento adottato ai sensi del comma 1 è trasmesso al sindaco anche ai fini dell'aggiornamento dell'informazione alla popolazione prevista dall'articolo 11.».

Art. 8.

1. Per le attività sottoposte alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le autorizzazioni da rilasciare dagli organi competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, sono sostituite da pareri tecnici ai fini antincendi validi anche per l'esercizio provvisorio delle attività medesime, ove previsto dalle leggi vigenti.

2. Tali pareri si intendono emessi fatti salvi, nei confronti dei soggetti interessati, ogni altra e diversa disposizione derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

3. Le altre autorizzazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, non ricomprese nel comma 1, sono trasformate in atti tecnici da acquisire da parte del responsabile di istruttoria ai fini della valutazione globale della relazione conclusiva di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Art. 9.

1. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la dotazione organica complessiva di cui alle tebelle *A* e *B* allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata di 110 unità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede alla organizzazione degli uffici ed alla assegnazione del personale per le finalità di cui al comma 1, nonché alla ripartizione del personale stesso tra le varie qualifiche nei limiti delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, al netto delle somme utilizzate per la concessione dell'indennità di cui al comma 4.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, per far fronte alle immediate esigenze del Servizio inquinamento atmosferico, acustico e le industrie a rischio, il Ministro dell'ambiente può utilizzare, fino a un massimo di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici.

4. Il personale di cui al comma 3 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ulteriori provvidenze per l'editoria».

Art. 10.

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è sostituito dal seguente: «Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente attribuisce agli istruttori nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto, una specifica indennità, per ciascuna istruttoria il cui importo, da erogarsi alle conclusioni dell'istruttoria, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ulteriori provvidenze per l'editoria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0268

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1992, n. 233.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali relativi all'anno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 203.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di

lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata — secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 — a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Metanizzazione dei piccoli comuni montani del centro-nord (rate ammortamento mutui)». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

Art. 3.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992 a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 15. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 4.

Fondo perequativo per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1 *bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) per la restante parte, valutata in lire 190.300 milioni, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 415 del 1989, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 15. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 5.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali.

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 11.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni rispettivamente per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 11.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 6 del 1991;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati

— a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989 — calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. Il termine del 28 febbraio 1992, stabilito dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, è spostato al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25, all'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991 ed al successivo articolo 30.

9. Il secondo periodo del comma 5, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 6 del 1991 è così sostituito:

«Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superfice dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani e tenendo conto, per le province di Trento e Bolzano, dell'articolo 78 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.».

10. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è autorizzata la spese di lire 80.000 milioni per l'anno 1992. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso.

13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, le parole: «alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal » sono sostituite dalle seguenti: «all'importo totalmente ammortizzabile con il».

14. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono aggiunti i seguenti periodi: «I comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio possono adottare, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione.».

Art. 6

Ripartizione quote ICIAP versate all'erario

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.».

2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui all'articolo 19, comma 16, del presente decreto

3. I comuni non sono tenuti ad effettuare i rimborsi dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni in applicazione delle disposizioni stabilite dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 151 del 1991, fino a quando non saranno ad essi attribuite le necessarie risorse finanziarie.

Art. 7.

Contributi in conto capitale per interventi di riassetto territoriale

1. Sono assegnate lire 10.000 milioni all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 10.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò Pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Finanziamento degli espropri

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1991, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 9.

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 è così sostituito:

«2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette operazioni.».

Art. 10.

Popolazione degli enti locali

1. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane.

Art. 11.

Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali

1. L'articolo 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

Art. 12.

Pubblicità delle gare

1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per gli appalti concorso nonché per le concessioni di costruzione e gestione, relativi all'esecuzione di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi, indetti da regioni, province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui entra in vigore la legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio.

4. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete telematica dei comuni e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le camere di commercio.

Art. 13.
Certificazioni di bilancio e di consuntivo

1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, del 19 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991.

Art. 14.
Rendiconto dei contributi erariali straordinari

1. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge n. 66 del 1989, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.

Art. 15.
Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) sono stabiliti criteri per la definizione dei costi dei servizi a domanda individuale e delle modalità per la pubblicazione annuale dei costi stessi.

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1992 con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate che non consenta il rispetto delle percentuali minime obbligatorie di copertura.

4. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 viene applicata anche al servizio di trasporto funebre a pagamento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 16.
Disposizioni fiscali e tariffarie

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono differiti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Anche per far fronte ad eventuali maggiori spese di loro competenza per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. La relativa deliberazione deve essere adottata entro il termine del 30 aprile 1992, ed è immediatamente eseguibile.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158 del 1990 e del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui ai commi precedenti, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

10. Sono istituiti i seguenti diritti di segreteria i cui proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio degli enti locali:

a) certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni, certificazioni ed attestazioni richieste in procedimenti di privati, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

b) concessioni edilizie, da un valore minimo di lire 30.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000;

c) notificazioni amministrative a carico del richiedente, da un valore minimo di lire 5.000 ad un valore massimo di lire 20.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui al comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

Art. 17.

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana.

Art. 18.

Servizi assistenziali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge n. 142 del 1990 e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.

Art. 19.

Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il sessanta per cento in parti uguali fra le singole camere, per il venti per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il venti per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.

8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

9. L'articolo 3, primo comma, lettera *l)*, del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie.

10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

11. A partire dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di L. 250.000.

12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000.».

13. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire novecentomila e di lire centoventimila.

14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono versate agli optanti, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti.

17. All'articolo 3, comma secondo, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: «amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989 — come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991 — sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle parole: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

Art. 20.

Servizio informativo telematico

1. La normativa di cui all'articolo 15-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989, è estesa alle comunità montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle comunità montane in relazione al servizio informativo telematico, è effettuata di intesa anche con l'Unione nazionale comuni comunità ed enti della montagna (UNCEM).

Art. 21.

Proroga dei termini

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-*ter* del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede con l'importo da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 aprile 1992, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'A.N.C.I. ed uno in rappresentanza dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 luglio 1992, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

Art. 22.

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Art. 23.

Servizio di mensa nelle scuole

1. Gli enti locali non sono tenuti a fornire il servizio di mensa nelle scuole al personale insegnante o ausiliario dipendente dallo Stato o da altri enti, fino a quando lo Stato o gli altri enti non provvederanno ad individuare gli aventi diritto al servizio di mensa ed a garantire il pagamento del servizio stesso.

Art. 24.

Disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità nonché di locazioni di alloggi di proprietà delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

1. Per i decessi a decorrere dal 1° gennaio 1992, sono soppressi l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, ed il comma secondo dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché le successive modificazioni ed integrazioni.

2. Limitatamente al calcolo della pensione le aliquote di cui all'allegato *A* della legge 26 luglio 1965, n. 965, relative ad anni inferiori a quindici sono sostituite dal valore pari a 0,0250 per ogni anno di servizio utile. I valori intermedi sono determinati sulla base di dodicesimi di detto valore annuo con arrotondamento della quarta cifra decimale,

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274, debbono intendersi nel senso che si applicano anche nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 274 del 1991, gli enti abbiano perso la natura giuridica pubblica che consentiva l'iscrizione alle casse pensioni degli istituti di previdenza ovvero i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili siano transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione che abbiano attribuito alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.

4. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è sostituito dal seguente: «7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle casse pensioni degli istituti di previdenza le categorie di personale dipendente.».

5. Le norme di cui al comma 4 continuano a trovare applicazione altresì agli istituti ed enti di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cui regolamenti siano stati riconosciuti dal Ministero della sanità equipollenti al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ancorché riconosciuti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi delle vigenti norme.

6. Ai provvedimenti della Direzione generale degli istituti di previdenza, corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 11, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, si applica il dodicesimo comma dell'articolo 11 del medesimo decreto.

Art. 25.

Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi

1. Gli iscritti alle casse pensioni amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che intendano perfezionare il provvedimento di riscatto o di ricongiunzione, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, la relativa dichiarazione di accettazione.

2. In caso di provvedimento oneroso, nello stesso termine di cui al comma 1 e sempre a pena di decadenza, dovrà essere effettuato il versamento del contributo di riscatto o di ricongiunzione, ove sia scelta la forma di pagamento in unica soluzione, o, in alternativa, dovrà essere richiesto che il versamento della somma corrispondente sia effettuato in rate mensili, determinate al saggio annuo pari al tasso di interesse legale, per un numero di anni uguale al periodo riscattato o ricongiunto e comunque non superiore a dieci.

3. Contro i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 1992.

5. Entro il 31 dicembre 1992, la Direzione generale degli istituti di previdenza adotta le misure occorrenti ai fini dell'accelerazione delle procedure di accertamento e di liquidazione dei contributi previsti dal presente articolo, in conformità dei propri ordinamenti.

Art. 26.

Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali

1. Le limitazioni dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 27.

Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

2. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per le sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date 1° gennaio e 1° luglio.

3. A detti concorsi possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali per partecipare agli anzidetti concorsi devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi è formata da una commissione composta da: prefetto direttore generale dell'amministrazione civile che la presiede; prefetto direttore centrale dei segretari comunali e provinciali e dipendenti enti locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; esperto in discipline amministrative; sindaco designato dall'A.N.C.I.; segretario generale; nonché da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione che esercita le funzioni di segretario della commissione.

5. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

6. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

7. Il personale di cui al comma 6 non potrà in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno un biennio di effettivo servizio nella sede.

8. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali previsto dall'articolo 52 della citata legge n. 142 del 1990.

Art. 28.

Assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo

1. Ferma restando la tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, alle province di classe 1-*B*, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-*A* ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, segretari generali di classe 1-*A*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

Art. 29.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

Art. 30.

Risanamento finanziario degli enti locali dissestati

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non possa farsi fronte validamente con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ed ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonché di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i

debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo — da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale — il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo — finanziato con il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *c)* — è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 5. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del comitato non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno uno schema di bilancio di previsione riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma, formata tenendo conto della situazione familiare e dell'anzianità di servizio, viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede a assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.

5. Lo schema di bilancio è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.

6. L inosservanza del termine per la formulazione dello schema di bilancio riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 142 del 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa.

9. Le disposizioni concernenti il dissesto degli enti locali si applicano anche agli enti inclusi nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia subordinatamente al recepimento da parte della regione interessata della normativa sul dissesto, ivi compresa quella contenuta nel presente articolo.

Art. 31.

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico

1. All'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, le parole : «Concorso statale per i mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» sono sostituite dalle seguenti: «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica ed universitaria e per l'arredamento scolastico (rate ammortamento mutui)».

Art. 32.

Contributi per le associazioni di promozione sociale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante «Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale», le parole da: «di cui all'articolo 115» fino a: «legge 21 ottobre 1978, n. 641» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476».

Art. 33.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 26.278.000 milioni per l'anno 1992 e lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno 1992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) quanto a lire 24.213.000 milioni, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane»;

c) quanto a lire 325.000 milioni, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR e contributi alle camere di commercio»;

d) quanto a lire 140.000 milioni — di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* — mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

e) quanto a lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0269

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1992, n. 234.

Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, nonché di emanare disposizioni integrative della disciplina introdotta dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il limite di crescita della spesa per acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato dall'11 al 22 per cento.

2. Per l'anno 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale sono determinate in lire 5.600 miliardi. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui, con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A* con onere a carico dello Stato. Qualora l'importo dei mutui assunti dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi con l'osservanza delle modalità indicate nel presente articolo. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

4. I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene assunto il mutuo.

5. L'importo del mutuo è versato in unica soluzione a cura dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito, in una o più soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.

6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre e per tutta la durata dei mutui, con imputazione della spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero.

7. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso vigente alla data dell'operazione di mutuo, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo, previste per le rispettive operazioni di mutuo.

Art. 2.

1. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1993 e si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, intendendosi conseguentemente esaurita la quota destinata all'ammortamento dei mutui per il finanziamento dell'eccedenza della spesa sanitaria 1989, 1990 e 1991, di cui alla tabella richiamata al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. È fatto pertanto divieto, per il triennio 1992-1994, di destinare ulteriori quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per la copertura del servizio del debito. I provvedimenti legislativi per il ripiano dei bilanci del Servizio sanitario nazionale debbono fornire nelle relazioni tecniche specifici elementi desunti dalla contabilità di ciascuna unità sanitaria locale al fine del calcolo delle dimensioni effettive del fabbisogno aggiuntivo per ciascuna di esse.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

2. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

1. Le disposizioni relative alle presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono riferibili esclusivamente ai dirigenti responsabili di servizio secondo l'ordinamento delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali, nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli, e sono applicabili agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 5.

1. Il passaggio a domanda del personale medico del Servizio sanitario nazionale dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è garantito unicamente ai medici i cui rapporti di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano cessati in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4, comma 7, della citata legge n. 412 del 1991.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici.

Art. 7.

1. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto per gli anni 1984 e 1985 al Servizio sanitario nazionale dai cittadini assicurati presso lo stesso Servizio che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente per ciascuno dei predetti anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli anni medesimi.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 2)

REGIONI	IMPORTI MUTUABILI (in milioni)
Piemonte	440.310
Valle d'Aosta	8.650
Lombardia	880.030
Bolzano	34.150
Trento	36.880
Veneto	438.590
Friuli-Venezia Giulia	122.920
Liguria	196.260
Emilia-Romagna	428.350
Toscana	373.170
Umbria	86.470
Marche	144.490
Lazio	539.280
Abruzzo	123.450
Molise	33.570
Campania	523.930
Puglia	371.470
Basilicata	54.610
Calabria	189.430
Sicilia	429.140
Sardegna	144.850
Totale. . .	5.600.000

92G0270

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1992, n. 235.

Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le regioni, interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in conformità agli indirizzi dell'autorità di bacino, nel caso di bacini di rilievo nazionale, e sulla base delle proposte delle province, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i contenuti e le procedure di cui all'articolo 2, un piano di intervento urgente. Il piano è finanziato mediante fondi a carico del bilancio dello Stato, risorse proprie delle regioni e degli enti locali e con i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Le regioni sono pertanto autorizzate:

a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*quater*, del medesimo decreto, con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

b) ad utilizzare le disponibilità relative agli anni 1992 e 1993 per interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del cinquanta per cento delle quote destinate, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, relativo agli anni 1992 e 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, alla realizzazione di

interventi nei rispettivi bacini regionali e in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate; nei bacini di rilievo nazionale, le autorità di bacino, nel limite massimo predetto, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

c) ad utilizzare, fino al limite massimo del cinquanta per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per gli anni 1991-1993, in relazione al programma triennale per la tutela ambientale, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonché gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre con istituti di credito speciale, sezioni autonome autorizzate, nonché con la Banca europea degli investimenti. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui è a carico degli enti interessati che a tal fine garantiscono idonea copertura vincolando i necessari proventi tariffari. Gli enti, o loro consorzi, titolari di impianti di acquedotto, fognatura e depurazione hanno autonoma facoltà di prestare garanzia verso gli istituti finanziatori per il periodo di realizzazione delle opere impiantistiche. La garanzia è prestata previa approvazione di un piano di rientro tariffario definito in relazione a ciascun progetto o gruppi di progetti e con la previsione del diritto di rivalsa sulle maggiorazioni di canoni e tariffe. A tali fini la tariffa per il servizio di depurazione è dovuta, quale contributo per il conseguimento degli obiettivi di risanamento degli scarichi, dagli utenti del servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

e) a definire con norme di attuazione del piano degli interventi, forme e modi per il controllo sull'esecuzione e la gestione delle opere impiantistiche, verificando la congruità delle tariffe in relazione alle prestazioni dei servizi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, la regione Lombardia è altresì autorizzata, secondo le procedure previste dal piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1988, a ricorrere a finanziamenti e mutui, anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali è estesa la garanzia primaria dello Stato, escluso il rischio di cambio, con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme è assicurata attraverso un piano finanziario definito, in relazione a ciascun progetto o gruppi di progetti, dalla regione d'intesa con i soggetti gestori dei servizi anche in attuazione delle disposizioni e criteri fissati nel presente articolo.

3. I finanziamenti previsti, in qualsiasi forma, dal presente decreto non possono essere destinati allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione di invasi di altezza superiore ai 10 metri.

Art. 2.

1. Il piano di intervento urgente di cui all'articolo 1 definisce le azioni prioritarie, articolate per criteri, interventi, progetti volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed a contenere e prevenire il degrado delle risorse idriche sotterranee e superficiali mediante:

a) l'esecuzione di opere di protezione degli impianti di presa e potabilizzazione, nonché dell'intero corpo idrico destinato o destinabile all'approvvigionamento idropotabile alternativo o integrativo;

b) la realizzazione di opere di particolare onerosità ed urgenza volte a garantire il superamento delle emergenze idriche, il risanamento delle reti che evidenziano perdite rilevanti, nonché il ripristino o l'integrazione delle reti esistenti;

c) la canalizzazione e la depurazione degli scarichi liquidi urbani ed industriali e il coordinamento funzionale delle reti fognarie e degli impianti di depurazione;

d) la depurazione degli effluenti da allevamenti zootecnici intensivi, nonché il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;

e) la riduzione delle fonti diffuse di inquinamento;

f) il contenimento del carico inquinante attraverso ogni iniziativa utile a contrastare il trasferimento delle sostanze pericolose verso altre componenti ambientali;

g) l'attuazione degli interventi relativi alla tutela delle acque previsti nei piani di disinquinamento delle aree definite ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, avvalendosi dei soggetti operativi individuati dagli stessi piani.

2. Fino all'entrata in vigore della legge quadro in materia di risorse idriche, per le zone di alimentazione delle risorse idriche sotterranee che presentano carenze qualitative o quantitative, il piano di intervento può prevedere altresì la modifica, la limitazione o la revoca temporanea delle concessioni di derivazione di acque pubbliche sia superficiali che sotterranee. I provvedimenti di modifica, limitazione o revoca temporanea sono disposti dalla competente autorità statale o regionale; i provvedimenti possono riguardare tutti i concessionari e gli utenti a qualsiasi titolo, ovvero loro categorie, definite in base agli usi delle acque o anche alle caratteristiche delle opere di derivazione o captazione. Ai titolari delle utenze interessate spetta la riduzione dei soli canoni di concessione in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile o estraibile.

3. Il piano è coordinato, in un quadro unitario tecnico-economico, con le iniziative e le relative disponibilità finanziarie previste in forza di altra legge o disposte con atto amministrativo generale dello Stato e della regione e degli enti locali aventi competenza nel territorio interessato, qualora tali iniziative perseguano obiettivi e finalità coincidenti con quelli individuati con il presente decreto.

4. Il piano di intervento è trasmesso, entro dieci giorni dall'adozione, al Ministro dell'ambiente.

5. Il piano di intervento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e del tesoro, acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni della Camera e del Senato che si esprimono entro il termine di trenta giorni; il decreto di approvazione determina gli adeguamenti tariffari, l'eventuale sovrapprezzo, le modalità e gli ambiti territoriali di applicazione obbligatoria dei medesimi.

6. L'individuazione di nuove risorse idriche per l'approvvigionamento dei nuovi sistemi acquedottistici comporta l'adozione contestuale di variante al Piano regolatore generale degli acquedotti.

7. Il piano di intervento svolge la funzione di piano di risanamento delle acque dolci superficiali di cui al primo comma, lettera *c)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

8. La regione, sulla base dei piani di intervento, può adeguare con variante il piano regionale di risanamento delle acque.

9. In caso di inadempienza o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1 dell'articolo 1, previa diffida al presidente della regione o agli enti locali e acquedottistici interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta giorni dalla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale è invitato ad intervenire il presidente della regione interessata, la nomina di un commissario *ad acta* il quale è abilitato ad avvalersi delle strutture degli enti individuate nel presente articolo e ad attivare le modalità finanziarie previste nei piani di intervento.

Art. 3.

1. Al fine di stabilire un livello generale di protezione dell'ambiente idrico dall'inquinamento diretto ed indiretto provocato in particolare da composti azotati, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un codice di buona pratica agricola riguardante:

a) i periodi in cui non è opportuno l'impiego di fertilizzanti ai terreni agricoli;

b) l'impiego di fertilizzanti al terreno in pendenza ripida;

c) l'impiego di fertilizzanti al terreno saturo di acqua, inondato, gelato o innevato;

d) l'impiego di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua,

e) le tecniche di costruzione e di dimensionamento dei depositi per effluenti provenienti da allevamento zootecnico, ivi comprese le misure destinate a prevenire l'inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di effluenti da allevamento e da foraggio vegetale insilato; il dimensionamento dei depositi tiene conto delle necessità di invaso nei periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di effluenti in zone vulnerabili, salvo che siano comprovate forme di smaltimento idonee a non provocare danno all'ambiente;

f) le procedure per l'impiego di concimi chimici azotati ed effluenti di allevamento, in modo da mantenere nel complesso le relative dispersioni di nutrienti nell'acqua ad un livello sostenibile;

g) le tecniche di gestione del terreno, compresa la pratica dei sistemi di rotazione delle colture ed i criteri per definire la proporzione tra terreni destinabili a colture permanenti ed a colture annuali;

h) il mantenimento durante i prevedibili periodi piovosi di un quantitativo minimo di copertura vegetale destinata ad assorbire dal terreno l'azoto che altrimenti potrebbe inquinare l'ambiente idrico con i nitrati;

i) la introduzione da parte delle aziende agricole di piani di fertilizzazione;

l) la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente idrico, dovuto a errate tecniche irrigue.

2. La diffusione del codice di buona pratica agricola è promossa con apposito programma predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

3. Le regioni interessate dal superamento della concentrazione massima ammissibile per il parametro nitrati prevedono, quale parte integrante del piano d'intervento urgente di cui all'articolo 1, azioni prioritarie volte ad assicurare l'equilibrio fra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture stesse di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, valutando:

a) la quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa, tenuto conto quindi della quantità rimanente alla fine dell'inverno;

b) l'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno;

c) l'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento;

d) l'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.

4. Le azioni di cui al comma 3 riguardano le aree di ricarica degli acquiferi interessati dalla contaminazione dei nitrati per valori superiore a 50 mg/l ovvero a 40 mg/l unitamente a una serie di rilevazioni effettuate ai sensi dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che indichino una tendenza al progressivo aumento nell'arco di un anno, e comprende gli interventi e le opere, nonché le iniziative per sviluppare

l'informazione, la formazione professionale e l'assistenza gratuita ad agricoltori ed allevatori ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 2.

5. Le regioni interessate dal superamento della concentrazione massima ammissibile per il parametro nitrati, individuano, all'interno delle aree di cui al comma 4, specifici ambiti territoriali sui quali insistono le cause più significative che determinano il superamento del valore di 40 mg/l. In tali ambiti sono applicati i seguenti limiti:

a) applicazioni al terreno di una quantità di azoto di origine zootecnica non superiore a 170 kg per ettaro per gli ambiti interessati da superamenti della concentrazione di nitrati oltre 50 mg/l;

b) applicazione al terreno di una quantità di azoto di origine zootecnica non superiore a 210 kg per ettaro per gli ambiti interessati dalla concentrazione di nitrati oltre 40 mg/l e per i quali le rilevazioni effettuate ai sensi dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, indicano una tendenza al progressivo aumento nell'arco di un anno.

6. Negli ambiti territoriali identificati ai sensi del comma 5, le regioni imprimono carattere obbligatorio alle misure fra quelle di cui al comma 1 che sono necessarie alla normalizzazione del livello dei nitrati nell'acqua.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, anche durante il periodo di realizzazione del piano urgente di intervento possono essere stabiliti quantitativi di azoto diversi da quelli indicati al comma 5, purché non compromettano il raggiungimento delle finalità del piano e siano improntate a criteri obiettivi.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanità, con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta o aggiorna le norme tecniche relative ai metodi analitici di riferimento per l'esame della qualità delle acque destinate o destinabili al consumo umano, e delle acque di balneazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi dell'IRSA e dell'Istituto superiore di sanità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta o aggiorna con regolamento le norme tecniche relative ai metodi analitici di riferimento per l'esame delle acque sotterranee, delle acque destinate all'irrigazione, delle acque destinate alla vita dei pesci e alla molluschicoltura.

3. Le tecniche e le modalità di prelievo, di trasporto e conservazione dei campioni da sottoporre ad analisi sono stabilite dal regolamento.

4. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce le norme tecniche dei sistemi di potabilizzazione e per la salvaguardia delle aree di falde esistenti; individua i criteri di valutazione tossicologica e di impatto ambientale, considerando altresì la presenza di più composti per quelle sostanze comprese in un unico parametro al fine di valutarne gli effetti sinergici.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le funzioni svolte dal Servizio geologico ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, sono attribuite alle regioni ed alle province autonome competenti per territorio.

6. Il responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua e prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano, è punito ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

7. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 della tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è così modificato:

«Per il mare la temperatura dello scarico, misurata in una sezione resa accessibile dal titolare dello stesso scarico, immediatamente prima dello sversamento in mare, non deve superare i trentacinque gradi centigradi.

L'incremento di temperatura, calcolato come differenza tra i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale perturbato in un arco a mille metri dal punto di immissione dello scarico e i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale in un punto del corpo idrico ricettore non influenzato dallo scarico e rappresentativo delle sue condizioni medie, in nessun caso dovrà superare i tre gradi centigradi.

Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alle foci dei fiumi.

Ai fini della presente normativa si intende per strato superficiale quello compreso tra 0 e 3 metri di profondità; mentre i valori medi delle misure eseguite in ogni singolo punto vanno ricavati da almeno tre determinazioni condotte sulla colonna liquida a 0,1 - 1,5 - 3 m.».

Art. 5.

1. Per l'attuazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, che non siano cantierati entro i termini stabiliti dalle relative norme di finanziamento, previa messa in mora, la regione si sostituisce agli enti titolari dell'esecuzione delle opere, con facoltà di avvalersi dei finanziamenti disposti a favore delle medesime in forza delle seguenti norme:

a) articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e comma 6 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) comma 5, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

d) articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

e) articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;

f) articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

g) commi 18, 19, 27, 31 e 36 dell'articolo 17 e articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

h) articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

i) articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;

l) articoli da 6 a 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

m) articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

2. Qualora i termini di cui al comma 1 siano già scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione, entro sessanta giorni e previa messa in mora, può avvalersi dei poteri sostitutivi di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente, verificata la realizzabilità delle opere, provvede in via sostitutiva, previa diffida, qualora la regione non eserciti i poteri sostitutivi di cui al comma 2 oppure nei casi in cui la titolarità delle opere non cantierate non derivi da provvedimenti regionali.

4. Il Ministro dell'ambiente, nei casi previsti al comma 3, nomina un commissario *ad acta* il quale amministra le risorse già destinate alla realizzazione dell'opera.

5. Nel caso di non realizzabilità delle opere, il Ministro dell'ambiente dispone una diversa utilizzazione delle risorse, ferma restando la destinazione d'uso prevista dalle norme di finanziamento, attraverso le procedure e le intese di programma, rispettivamente stabilite dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Il Ministro dell'ambiente, nel caso di revoca di mutui già concessi, ha facoltà di avvalersi del procedimento di cui al comma 5.

7. Le risorse derivanti da economie possono essere destinate alla realizzazione delle varianti di progetto approvate dalla regione.

8. Ai mutui di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, anche con riferimento ad operazioni attivabili con la Banca europea degli investimenti.

9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del comma 8 sono a carico dei soggetti titolari i quali, anche mediante specifica maggiorazione di canoni e tariffe, ne dispongono la necessaria copertura. Con gli stessi criteri e modalità i soggetti titolari, ovvero i soggetti che ad essi si sostituiscono, provvedono all'ammortamento dei mutui contratti con gli istituti di credito speciale, le sezioni autonome autorizzate e la Banca europea degli investimenti, per l'eventuale completamento del piano finanziario ai fini della realizzazione di progetti di prevenzione e risanamento ambientale finanziati ai sensi del comma 1.

10. In relazione alla eccezionalità e complessità dell'iniziativa, il Ministro dell'ambiente informa periodicamente le competenti Commissioni di Camera e Senato e ne acquisisce il preventivo parere, anche raggruppando i provvedimenti per ambiti settoriali o territoriali.

11. Il termine di impiego dei fondi iscritti al capitolo 1157 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 è prorogato di un anno.

12. Il trasferimento dei fondi per studi, attività sperimentali e opere alle autorità di bacino di rilievo nazionale, effettuato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, assume, ai fini contabili, valore giuridico di impegno di spesa.

13. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate anche per la corresponsione al personale indicato dal comma 2 del medesimo articolo delle indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni, e del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario.

14. Le somme previste dall'articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40, e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e dall'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura di detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991. Le somme previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono impegnate, entro l'esercizio finanziario 1992, nell'ambito del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, per gli anni 1991-1993 e sulla base di criteri e modalità definiti nello stesso programma, mediante concessione di contributi in conto capitale a società di servizi ambientali promosse e partecipate in forma maggioritaria dalle associazioni degli artigiani e commercianti.

15. Le disponibilità di provenienza degli anni 1989 e 1990, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e relative alle somme previste per tali anni dagli articoli 12 e 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, ancora disponibili nell'anno finanziario 1991 e non impegnate alla chiusura di detto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.

16. Le economie verificatesi nella realizzazione delle opere di cui al presente articolo, ivi comprese quelle con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori o varianti suppletivi

rispetto al progetto originario, secondo le medesime procedure e competenze previste dalle rispettive leggi di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del finanziamento o del mutuo.

Art. 6.

1. Per gli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto, presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1990, n. 368, i posti di cui al quadro *A* (dirigenti amministrativi) e al quadro *B* (dirigenti tecnici) della tabella *A* allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono aumentati rispettivamente di un posto di dirigente superiore e di numero tre primi dirigenti; ai fini della copertura della relativa spesa sono contemporaneamente portati in riduzione numero nove posti di IV livello funzionale di cui alla tabella *B/2* (carriera esecutiva) della tabella *B* allegata alla stessa legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per gli adempimenti tecnici connessi all'attuazione del presente decreto, presso i laboratori di tossicologia applicata e di igiene ambientale dell'Istituto superiore di sanità, i posti di cui alla tabella *B* allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono aumentati di numero quattro dirigenti di ricerca e di otto ricercatori; ai fini della copertura della relativa spesa sono contemporaneamente portati in riduzione ventuno posti della ex carriera esecutiva tecnica, IV livello funzionale.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
CARLI, *Ministro del tesoro*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

92G0271

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1992, n. 236.

Rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la rivalutazione a fini perequativi delle pensioni erogate dai Fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S., in attuazione dell'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il personale di volo.

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di

anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1° gennaio 1991.

5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000.

6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a lire 50.000.

Art. 2.

Miglioramenti delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire 400.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

3. Alle pensioni di cui al presente articolo è attribuito, se più favorevole, l'aumento previsto al comma 3 dell'articolo 1.

4. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 5.

5. Gli aumenti mensili di importo fino a lire 250.000 sono corrisposti fino alla misura di lire 100.000 dal 1° gennaio 1991 e in misura di eguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992, dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

Art. 3.

Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso.

2. Gli aumenti di cui al presente articolo sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto, entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5 dello stesso articolo.

Art. 4.

Miglioramenti delle pensioni ai superstiti

1. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1° gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilità con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a lire 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede come segue:

a) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33.778 milioni, 52.381 milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

b) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

c) per il Fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con le disponibilità della gestione;

d) per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni, 5.435 milioni, con le disponibilità della gestione;

e) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221 milioni, con le disponibilità della gestione;

f) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.

2. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 1 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti nella normativa di ciascun Fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera *b)* del comma 1 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 3.964 milioni, 4.454 milioni, 5.212 milioni e 5.977 milioni, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0272

DECRETO-LEGGE 20 marzo 1992, n. 237.

Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre alcuni interventi in campo economico con particolare riferimento al finanziamento per i territori meridionali, alla materia previdenziale, delle abitazioni e dei monopoli di Stato, nonché per talune zone terremotate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con

una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:

a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;

b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.

6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del Lago di Pergusa (Enna)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 2.

Fiscalizzazione oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero e concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 3.

Trattamenti pensionistici anticipati

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1992 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministro delle partecipazioni statali, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo complessivo di venticinquemila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati per ciascuna impresa.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di gestione delle crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiedendone tramite il Ministero stesso l'accertamento da parte del CIPE.

4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera *c)*, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di gestione della crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse a ciascun competente istituto previdenziale si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

5. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ciascun competente istituto previdenziale è tenuta a corrispondere anticipatamente in unica soluzione alla gestione pensionistica competente, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la richiamata gestione sull'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché dell'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

6. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque se donne, dai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

7. Il termine di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito con il termine 29 febbraio 1992.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

Art. 4.

Norme di interpretazione autentica e in materia di personale

1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo.

2. Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'ENPALS delibera i criteri e le modalità per l'applicazione delle richiamate disposizioni.

3. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno facoltà di assolvere, in tutto o in parte, alla riserva del 50 per cento di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, mediante utilizzo di posti relativi a profili professionali per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media superiore. In deroga alle procedure concorsuali si applicano in questi casi le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991, per un numero complessivo di posti non superiore alla metà di quelli messi a concorso e comunque non oltre i limiti numerici dei posti da riservare.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro relativo al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica, intendendosi abrogato l'ultimo comma, numero 4), dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210.».

5. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte nel biennio 1992-93 presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso gli enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste, mediante corsi di preparazione professionale e successive prove di selezione attraverso concorso riservato. Le assunzioni sono disposte con provvedimenti delle amministrazioni interessate e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

6. Per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono iscritti nelle liste di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, i lavoratori, in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici, i quali fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi consecutivi, nonché i lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire tra le predette categorie la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno modificate, per l'attuazione delle presenti norme, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

8. I contratti di lavoro stipulati dagli enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, possono essere prorogati di ulteriori sei mesi, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 8 del predetto articolo 7. Il personale eventualmente cessato dal servizio dal 1° gennaio 1992, per scadenza del termine contrattuale, può essere riammesso in servizio per un periodo di sei mesi.

9. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7.».

Art. 5.

Regime impositivo delle abitazioni

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile

anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dalla applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tal caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tatta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate dal 1° gennaio 1992 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

Art. 6.

Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno

1. Per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 14.000 miliardi, in ragione di lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 8.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

2. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, a contrarre prestiti esteri per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. All'attuazione dei progetti strategici si provvede a seguito di programma approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e 900 miliardi per il 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste.

Art. 7.

Interventi a favore dell'IRI e dell'EFIM

1. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole: «Nell'anno 1990»,

b) al medesimo comma 1 la lettera *b)* è così sostituita:

«*b*) Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM: lire 1.550 miliardi»;

c) al comma 2, le parole: «in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991» sono sostituite da quelle: «in ragione di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1992»;

d) al comma 3 le parole: «dal secondo semestre del 1993» sono sostituite da quelle: «dall'anno 1994»;

e) al comma 5 le parole: «di nuovi investimenti» sono sostituite da quelle: «dei programmi 1991-1994»;

f) al comma 6 dopo la parola: «Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: «da effettuarsi da parte dell'IRI» e dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «lettera *a*)».

2. All'articolo 3 della medesima legge n. 42 del 1991 le parole: «da parte degli enti» sono sostituite da quelle: «da parte dell'IRI».

3. L'articolo 4 della medesima legge n. 42 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* I programmi degli enti di gestione, di cui all'articolo 2, comma 5, sono quelli risultanti dai documenti allegati alla relazione programmatica delle partecipazioni statali per il 1992, trasmessa al CIPE e da questi positivamente esaminata nella seduta del 30 settembre 1991.».

4. L'articolo 7, comma 2, della menzionata legge n. 42 del 1991, è sostituito dal seguente:

«*2.* All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 valutato in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed in lire 1.200 miliardi a decorrere dal 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali".».

Art. 8.

Norme in materia di personale dei monopoli di Stato

1. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasformazione in società per azioni di cui alle disposizioni in materia di trasformazione degli enti pubblici economici e di dismissione delle partecipazioni statali è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, fatte salve tutte le altre norme di procedura previste dalle predette disposizioni. Alle operazioni di gestione e di liquidazione provvede un comitato di tre membri, designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà di richiedere entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 7, secondo i criteri e le modalità concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tal ultimo caso il personale interessato potrà essere assegnato, nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso la stessa società per azioni o presso altre pubbliche amministrazioni, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

3. Al medesimo personale di cui al comma 2 si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141. La facoltà al prepensionamento deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 7.

4. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 4, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 2, con riferimento anche ai periodi

individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato, mediante riassegnazione ad apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme relative al gettito erariale connesse all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze.

6. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 2 e 3, l'onere per il personale interessato resterà a carico delle disponibilità derivanti dalla gestione o dalla liquidazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui al comma 1.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, si provvede, quanto a lire 30 miliardi e a lire 133 miliardi, a carico, rispettivamente, dei capitoli 101 e 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1992. All'uopo le predette somme sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate ai pertinenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Interventi nelle zone terremotate del Belice e della Sicilia occidentale e norme per i piani di recupero delle zone artistiche.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1992, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.

2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.

3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'articolo 13-*bis*, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

4. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «articolo 44» sono sostituite da quelle: «articolo 49, comma 12».

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice e di Mazara, Marsala e Petrosino (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 10.

Disposizioni in materia di cassa integrazione e di mobilità

1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.

2. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, deve essere interpretato nel senso che per il periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 medesimo non spetta il trattamento di fine rapporto.

3. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere interpretata nel senso che l'adeguamento dal 1° gennaio di ciascun anno dell'indennità di mobilità è effettuato nella misura e con i criteri stabiliti per l'integrazione salariale straordinaria dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427.

Art. 11.

Norme in materia di finanziamento dei patronati

1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,80 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 27,40 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA) e Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO);

c) quanto al 10,80 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e Patronato sozialer beratungsring (SBR).

2. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

Art. 12.

Finanziamento del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo

1. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dalla attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo.

2. All'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma primo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

Disposizioni in materia di competenze previdenziali

1. All'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".».

2. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma secondo dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalle comunità montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma primo, lettera *a)*, della legge 31 marzo 1979, n. 92.

Art. 14.

Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo.

1. È autorizzato l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo, in attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo stesso.

2. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

3. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione dei commi 1 e 2, fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro delle partecipazioni statali*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARLI, *Ministro del tesoro*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0273

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 luglio 1991.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in relazioni pubbliche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la proposta dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano intesa ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in relazioni pubbliche non previsto dal vigente ordinamento didattico universitario;

Riconosciuta pertanto la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere alle tabelle del medesimo ordinamento didattico universitario la tabella XXXVII, relativa al corso di laurea in relazioni pubbliche;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse è aggiunta la laurea in relazioni pubbliche.

La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che le facoltà di scienze politiche, sociologia, lingue e letterature straniere, scienze economiche e sociali, economia e commercio possono rilasciare anche la laurea in relazioni pubbliche.

Dopo la tabella XXXVI, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 è aggiunta la tabella XXXVII, relativa al corso di laurea in relazioni pubbliche, allegata al presente decreto di cui è parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1992
Registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 113

ALLEGATO

Tabella XXXVII

Laurea in relazioni pubbliche

La durata del corso di studi è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami in tutte le materie fondamentali (19 annualità) e in sei insegnamenti complementari, per un totale di 25 annualità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Insegnamenti fondamentali:

1 Istituzioni di diritto privato
2 Istituzioni di diritto pubblico
3 Storia contemporanea
4 Economia politica
5 Economia aziendale
6-7-8 Lingua inglese (triennale)
9-10-11 Altra lingua straniera (triennale)
12 Psicologia
13 Sociologia
14 Sociologia della comunicazione
15 Statistica
16 Tecniche pubblicitarie
17 Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa
18 Teoria e tecnica delle relazioni pubbliche
19 Tecniche di ricerca di mercato

Insegnamenti complementari:

1 Diritto costituzionale italiano e comparato
2 Diritto della Comunità europea
3 Comunicazioni delle organizzazioni complesse
4 Comunicazioni d'impresa
5 Diritto pubblico comparato
6 Economia dell'impresa
7 Economia dell'informazione
8 Etica sociale
9 Geografia (soprattutto antropica)
10 Politica della comunicazione pubblicitaria
11 Lingua e letteratura italiana
12 Economia ed organizzazione dello spettacolo
13 Pianificazione e controllo della comunicazione publicitaria
14 Programmazione e controllo delle relazioni pubbliche
15 Psicologia sociale
16 Analisi di mercato
17 Scienza dell'amministrazione
18 Scienza della politica
19 Semiotica
20 Sociologia dei consumi
21 Sociologia dell'organizzazione
22 Sociologia della cultura
23 Sociologia politica
24 Statistica sociale
25 Storia del costume e della moda
26 Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa
27 Storia della filosofia
28 Storia dell'arte
29 Storia della musica moderna e contemporanea
30 Storia del teatro e dello spettacolo
31 Storia moderna
32 Metodologia e tecnica della ricerca sociale
33 Tecniche di ricerca sociale
34 Teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati
35 Storia delle relazioni internazionali
36 Storia e istituzioni della Comunità europea
37 Psicologia del lavoro
38 Sociologia del lavoro
39 Diritto e legislazione dei beni culturali
40 Storia del cinema
41 Lingua straniera (quarta annualità)

92A1287

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 1991.

Incentivazione della vendita dei biglietti della lotteria del Carnevale, manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985 n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 19 novembre 1991 con la quale il Comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale e di incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una maggiorazione sui compensi da corrispondere ai distributori dei biglietti della lotteria del Carnevale 1992;

Ritenuto che ricorre la necessità di stabilire la misura di detta maggiorazione e le relative modalità di assegnazione;

Decreta:

Per l'incentivazione della vendita dei biglietti della lotteria del Carnevale 1992 viene stabilita una maggiorazione del compenso spettante ai distributori — gestori magazzini vendita, concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto nonché Autogrill S.p.a. — secondo le seguenti modalità e misure:

L. 200 a biglietto per i quantitativi eccedenti i livelli di vendita conseguiti da ciascun distributore in occasione della lotteria di Viareggio 1991; per i concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto che hanno iniziato l'attività nell'anno 1991, detta maggiorazione di L. 200 a biglietto verrà corrisposta per i quantitativi eccedenti il 50% delle vendite complessive della lotteria di Viareggio 1991 nella circoscrizione di competenza del concessionario.

L'attribuzione della maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento — da parte di ogni distributore interessato — di un livello minimo di vendita pari a 500 biglietti nella lotteria del Carnevale 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 novembre 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1992
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 28

92A1336

DECRETO 25 novembre 1991.

Incentivazione della vendita dei biglietti della lotteria di Sulmona, manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985 n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 19 novembre 1991 con la quale il Comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale e di incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una maggiorazione sui compensi da corrispondere ai distributori dei biglietti della lotteria di Sulmona 1992;

Ritenuto che ricorre la necessità di stabilire la misura di detta maggiorazione e le relative modalità di assegnazione;

Decreta:

Per l'incentivazione della vendita dei biglietti della lotteria di Sulmona 1992 viene stabilita una maggiorazione del compenso spettante ai distributori — gestori magazzini vendita, concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto nonché Autogrill S.p.a. — secondo le seguenti modalità e misure:

L. 200 a biglietto per i quantitativi eccedenti i livelli di vendita conseguiti da ciascun distributore in occasione della lotteria dello Spettacolo 1991; per i concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto che hanno iniziato l'attività nell'anno 1991, detta maggiorazione di L. 200 a biglietto verrà corrisposta per i quantitativi eccedenti il 50% delle vendite complessive della lotteria dello Spettacolo 1991 nella circoscrizione di competenza del concessionario.

L'attribuzione della maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento — da parte di ogni distributore interessato — di un livello minimo di vendita pari a 500 biglietti nella lotteria di Sulmona 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 novembre 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1992
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 29

92A1337

DECRETO 20 gennaio 1992.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Sulmona - manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Sulmona - manifestazione 1992 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Sulmona - manifestazione 1992, abbinata al concorso lirico «Maria Caniglia» ha inizio il 24 gennaio 1992 e si concluderà il 29 marzo 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Sulmona il giorno 29 marzo alle ore 12 presso l'«Europa Park Hotel» - S.S. 17.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 29 marzo 1992 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con nomi dei finalisti del concorso lirico «Maria Caniglia».

L'abbinamento di cui sopra sarà effettuato prima dello svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la classifica dei concorrenti ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei concorrenti sarà quella fornita dalla Giuria del concorso al termine dello svolgimento della gara.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di vincitori atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cantanti partecipanti alla gara, tolti quelli corrispondenti ai concorrenti eventualmente classificatisi.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio ad effettuare un sorteggio tra i concorrenti giudicati *ex-aequo*.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei concorrenti giudicati *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai concorrenti in questione.

Qualora la gara cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria di Sulmona - manifestazione 1992, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 24 marzo 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 12 del giorno 29 marzo 1992.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Sulmona per le ore 20 di giovedì 26 marzo 1992.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1992
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 2

92A1338

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 marzo 1992.

Modificazione al decreto ministeriale 4 dicembre 1976 relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, in *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 31 dicembre 1976, relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, in *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 1970, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, in *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1976, concernente il trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Considerato che i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali delle sedi centrali e della maggior parte delle sezioni diagnostiche dipendenti risultano forniti di strumentari e di personale tecnico e in grado di effettuare le prove diagnostiche del Coggins Test per l'accertamento dell'anemia infettiva degli equini;

Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanità secondo cui le prove di Coggins Test possono essere effettuate anche in altri laboratori forniti di strumentari e di personale adeguati;

Tenuto conto della necessità di periferizzare le prove sierologiche — Test di immunodiffusione in Gel di Agar — allo scopo di accelerare e rapidizzare l'indagine diagnostica nel territorio sull'anemia infettiva degli equini;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976, citato in premessa è modificato come segue:

«Per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976, la prova di immunodiffusione in Gel di Agar (Coggins Test) viene eseguita presso le sedi centrali degli istituti zooprofilattici sperimentali e presso le loro sedi dipendenti fornite di strumentari e di personale adeguati.

Le prove potranno essere eseguite anche presso il laboratorio del centro studi del servizio veterinario militare di Roma.

Le prove di Coggins, eseguite presso le sedi dipendenti degli istituti zooprofilattici sperimentali, dovranno essere effettuate sotto il controllo ed il coordinamento delle rispettive sedi centrali, correlando le prove stesse con quelle del Centro di riferimento nazionale della sezione diagnostica di Pisa dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

Art. 2.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 4 dicembre 1976 citato in premessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A1311

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 marzo 1992.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° marzo 1992, a quella n. 20 di scadenza 1° settembre 2001.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12683», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405 e D.M. 22 agosto 1991 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° settembre 1991 - Roma, 2 settembre 1991; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spano)», «Per il Direttore Generale (Lagona)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 800600 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° settembre 1991/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre - 1990, n. 405 e D.M. 22 agosto 1991 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12683», relativa al codice

di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 1° settembre 1991/2001».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000 in viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 354

92A1325

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 marzo 1992.

Misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 986/89 della Commissione del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti ed alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed in particolare l'articolo 20 dello stesso regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il regolamento ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del citato regolamento CEE n. 986/89;

Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, come modificato e sostituito dalla nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vini di qualità prodotti in regioni determinate (vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita) devono essere sottoposti ad esami analitici ed organolettici prima della loro immissione al consumo e che, pertanto, sussistono idonee garanzie sulla loro rispondenza ai prescritti requisiti di origine e di qualità;

Considerata l'opportunità di prevedere più incisive misure per gli altri prodotti vitivinicoli destinati all'estero, non appartenenti alla categoria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, al fine di assicurare la loro rispondenza alle norme vigenti in materia di produzione e di commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli operatori che, a scopo di commercio, inviano in altri Paesi, compresi i Paesi membri della Comunità economica europea, mosti, mosti parzialmente fermentati, mosti concentrati, mosti concentrati rettificati, vini da tavola, vini spumanti anche gassificati, vini frizzanti anche gassificati, vini liquorosi, ivi compresi i vini

aromatizzati, nonché bevande contenenti vino, in qualsiasi quantitativo, anche se imbottigliati o condizionati in recipienti aventi un volume nominale fino a 60 litri, devono munire tali prodotti di apposita certificazione attestante l'avvenuta analisi chimica da cui risultino almeno le indicazioni figuranti nell'allegato 1 al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste può essere prescritto che l'analisi chimica sia estesa anche ad altre indicazioni.

2. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata, su richiesta ed a spese degli interessati, dai laboratori autorizzati figuranti nell'elenco di cui all'allegato 2, nonché dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. Gli aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La certificazione è integrata con i riferimenti necessari ad individuare la partita del prodotto al quale la certificazione stessa si riferisce e la quantità del prodotto medesimo.

4. Qualora una partita sia imbottigliata o condizionata per essere inviata in diverse destinazioni estere, anche in tempi diversi, è consentito all'operatore che ne faccia esplicita richiesta al laboratorio di sottoporre ad analisi un unico campione. In tal caso il laboratorio rilascia un documento certificativo frazionabile, il quale riporta anche i riferimenti necessari ad individuare i singoli quantitativi in cui è stata suddivisa la partita iniziale.

Art. 2.

1. Gli operatori di cui all'art. 1, a fronte di ogni partita analizzata, devono altresì depositare, a propria cura e spese, per ogni partita analizzata, presso una struttura pubblica o privata (camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, laboratori di analisi autorizzati figuranti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, magazzini generali, ecc.) della provincia nella cui circoscrizione territoriale ha sede la cantina ove il prodotto da inviare all'estero è detenuto, un campione del prodotto medesimo, non inferiore a sei bottiglie. Qualora il campione non sia contenuto in recipiente regolarmente etichettato e sigillato, l'operatore deve munire i contenitori di apposita etichetta che consenta di individuare la partita di cui il campione stesso è rappresentativo. Il campione è depositato per un periodo non inferiore ad un anno, salvo che, per comprovati motivi, l'autorità competente non prescriva di protrarre il periodo di deposito per il tempo ritenuto necessario.

Art. 3.

1. La copia del certificato di analisi di cui all'art. 1 e la copia della ricevuta rilasciata della struttura pubblica o privata di cui all'art. 2, sono allegate ai documenti commerciali richiesti per l'accompagnamento delle merce sino a destinazione.

2. Contestualmente all'avvio della spedizione del prodotto all'estero, gli operatori di cui all'art. 1 devono inviare, a mezzo lettera raccomandata, all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nella cui circoscrizione territoriale di competenza è ubicata la cantina dalla quale inizia il trasferimento, copia originale del certificato di analisi, di cui allo stesso art. 1, della ricevuta di deposito con la specificazione del luogo ove è depositato il campione, nonché copia del documento commerciale che accompagna il prodotto.

Art. 4.

1. Gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressioni frodi verificano, a sondaggio, la corrispondenza delle caratteristiche del campione depositato presso la struttura pubblica o privata di cui all'art. 2 ai dati riportati sul certificato rilasciato dal laboratorio ed inviato dall'operatore degli uffici medesimi.

Art. 5.

1. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede conseguentemente a modificare l'allegato al decreto ministeriale 30 ottobre 1990 e successive modificazioni, relativo all'elenco delle merci la cui esportazione è subordinata alla osservanza delle formalità specifiche per ciascun prodotto. A tal fine sono inserite nell'elenco di cui sopra anche le partite di prodotti vinicoli di cui al presente decreto, le quali, pertanto, devono essere accompagnate dal certificato di analisi di cui all'art. 1, nonché dalla ricevuta del deposito di cui all'art. 2.

Art. 6.

1. Il presente decreto ha effetto dal 30 marzo 1992 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

ALLEGATO 1

INDICAZIONI CHE DEVONO RISULTARE DALL'ANALISI CHIMICA PRESCRITTA DALL'ART. 1, COMMA 1

Densità

Alcol

Estratto totale g/l

Zuccheri riduttori g/l

Saccarosio g/l

Estratto secco g/l
Acidità totale g/l
Acidità volatile g/l
pH
Ceneri g/l
Alcalinità delle ceneri meq/l
Magnesio mg/l
Nitrati mg/l
Prolina mg/l
Anidride solforosa totale mg/l
Assensa di metilisotiocianato

ALLEGATO 2

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO LABORATORI

Regione Valle d'Aosta

1) Lab. di sanità pubblica - unità operativa chimica - via G. Rey, 5 - 11100 AOSTA

Regione Piemonte

1) Istituto sperimentale per l'enologia - via P. Micca, 35 - 14100 ASTI
2) Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante - sezione operativa di Torino - via Ormea, 47 - 10125 TORINO
3) Istituto tecnico agrario sperimentale «Umberto I» - spec. viticoltura e enologia - laboratorio chimico - 12051 ALBA (Cuneo)
4) Lab chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - corso Sebastopoli, 3 - 10134 TORINO
5) Lab. chimico merceologico della camera di commercio - I.A.A. - via Ventimiglia, 165 - 10100 TORINO
6) Lab. enochimico unione italiana vini - via M. D'Azeglio n. 40 - 14100 ASTI

Regione Liguria

1) Ministero agricoltura e foreste - Ufficio enologico - Ponte Calvi - 16126 GENOVA
2) Lab. chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - via Rubattino, 6 - 16126 GENOVA
3) Unità sanitaria locale n. 3 imperiese - via Nizza - 18100 IMPERIA
4) Lab. chimico del presidio multizonale di prevenzione U.S.L. n. 19 Spezzino - via Fontevivo, 129 - 19100 LA SPEZIA

Regione Lombardia

1) Istituto di chimica agraria dell'Università degli studi - facoltà di agraria - via Celoria, 2 - 20133 MILANO
2) Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi - facoltà di agraria - via Celoria, 2 - 20133 MILANO
3) Lab. chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - via Valtellina, 1 - 20159 MILANO
4) Presidio multizonale di igiene e prevenzione - U.S.L. n. 41 - via G. Cantore, 20 - 25100 BRESCIA
5) Presidio multizonale di igiene e prevenzione - unità operativa chimica - via S. Maria in Betlem, 1 - 26100 CREMONA
6) Presidio multizonale di igiene e prevenzione - unità operativa chimica - via Stelvio n. 35/A - 23100 SONDRIO
7) Centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura - regione Lombardia - via Emilia, 7 - 27058 VOGHERA (Pavia)
8) Lab. enochimico unione italiana vini - via S. Vittore al Teatro, 3 - 20100 MILANO

Regione Trentino-Alto Adige

1) Lab. di analisi e ricerche dell'istituto agrario provinciale - 38100 S. MICHELE ALL'ADIGE (Trento)
2) Lab. chimico provinciale - sez. suolo e alimenti - assessorato alle attività sociali, igiene e sanità - via Amba Alagi, 5 - 39100 BOLZANO
3) Lab. provincia autonoma di Bolzano - centro di sperimentazione agraria e forestale - 39100 LAIMBURG (Bolzano)

Regione Veneto

1) Istituto sperimentale per la viticoltura - 31015 CONEGLIANO (Treviso)
2) Istituto tecnico agrario statale con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia - Lab. di chimica agraria - 31015 CONEGLIANO (Treviso)
3) Lab. chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - 37100 VERONA
4) Lab. chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - via Ca Marcello, 15 - 30100 VENEZIA-MESTRE
5) Presidio multizonale di igiene e prevenzione - sez. chimico ambientale - U.S.S.L. n. 25 - via S. D'Acquisto, 7 - 37100 VERONA
6) Lab. chimico merceologico della camera di commercio, I.A.A. - corso Porta Nuova, 96 - 37100 VERONA
7) Lab. analisi merceologiche della camera di commercio, I.A.A. - corso Fogazzaro, 37 - 36100 VICENZA
8) Lab. enochimico unione italiana vini - corso Porta Nuova n. 96 - 37100 VERONA
9) Lab. enocentro - studio chimico enologico dell'en. Vassanelli Clemente - via A. De Gasperi, 50 - 37012 BUSSOLENGO (Verona)
10) Lab. Chimitec S.r.l. - via Pacinotti, 16 - 30020 PRAMAGGIORE (Venezia)

Regione Friuli-Venezia Giulia

1) Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante - sezione operativa di Gorizia - via Duca d'Aosta, 115 - 34170 GORIZIA
2) Lab. chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - via del Lazzaretto Vecchio, 24 - 34100 TRIESTE
3) Presidio multizonale di igiene e prevenzione - sezione chimico ambientale - U.S.L. n. 2 - via Duca d'Aosta, 115/A - 34170 GORIZIA
4) Presidio multizonale di prevenzione - servizio chimico ambientale - U.S.L. n. 1 triestina - via Lamarmora, 13 - 34100 TRIESTE
5) Lab. chimico merceologico della camera di commercio, I.A.A. - via S. Nicolò, 7 - 34100 TRIESTE
6) Lab. chimico merceologico della camera di commercio, I.A.A. - via Nazionale, 33 - PRADAMANO (Udine)

Regione Emilia-Romagna

1) Istituto sperimentale agronomico di Bari - sez. operativa di Modena - viale Caduti in guerra, 134 - 41100 MODENA
2) Università degli studi di Bologna - centro di ricerche viticole ed enologiche - sezione enologica - via S. Giacomo, 7 - 40126 BOLOGNA
3) Istituto professionale di Stato per l'agricoltura - via Quaini, 12 - 40026 IMOLA (Bologna)
4) Istituto tecnico agrario statale «G. Garibaldi» - 47023 CESENA (Forlì)
5) Lab. statale di chimica agraria dell'istituto tecnico agrario «A. Zanelli» - via F.lli Rosselli, 41-1 - 42100 REGGIO EMILIA
6) Lab. chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - viale Pietramellara n. 1/20 - 40100 BOLOGNA
7) Presidio multizonale di igiene e prevenzione - settore chimico ambientale - U.S.L. n. 38 - via Salinatore, 20 - 47100 FORLÌ
8) Lab. merceologico enochimico della camera di commercio, I.A.A. - 42100 REGGIO EMILIA
9) Istituto di enologia - facoltà di agraria - Università cattolica del Sacro Cuore - via Emilia Parmense, 84 - 29100 PIACENZA

10) Ente tutela vini romagnoli - corso Garibaldi, 2 - 48018 FAENZA (Ravenna)

11) Ente per gli studi e l'assistenza viticola ed enologica dell'Emilia Romagna - Esave - via Tebano, 9 - 48018 FAENZA (Ravenna)

12) Laboratorio enochimico unione italiana vini - via S. Rocco - Borsa Merci - 42100 REGGIO EMILIA

13) Laboratorio di analisi enologiche - via Ravegnana, 75/A - 48018 FAENZA (Ravenna)

14) Laboratorio di chimica e tecnologia agro-alimentare Snipaa - Soc. Coop. a r.l. - str. Agazzotti, 100 - S. MARIA DI MUGNANO (Modena)

15) Laboratorio istituto di ricerche agroindustria S.a.s. - via delle Staffette Partigiane - MODENA

16) Laboratorio di ricerche chimiche, biochimiche e microbiologiche Neotron S.r.l. - via Puccini, 165 - VIGNOLA (Modena)

17) Laboratorio Test S.r.l. - viale Verdi, 63 - MODENA

Regione Toscana

1) Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano - sez. operativa di Arezzo - 52100 AREZZO

2) Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi - via Donizetti, 6 - 50100 FIRENZE

3) Istituto di chimica agraria dell'Università degli studi - via S. Michele degli Scalzi, 2 - 56100 PISA

4) Lab. di chimica agraria già annesso all'istituto tecnico statale per geometri «G. Salvemini» - via G. Giusti, 27 - 50121 FIRENZE

5) Istituto tecnico industriale statale «A. Avogadro» - Via Case Nuove - 53021 ABBADIA S. SALVATORE (Siena)

6) Lab. chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - viale Carducci, 1/3 - 57100 LIVORNO

7) Servizio multizonale di prevenzione - unità operativa di chimica ambientale - U.S.L. n. 28 - via Fiume, 31 - 58100 GROSSETO

8) Lab. servizio multizonale di prevenzione - U.S.L. n. 6 - unità operativa chimico ambientale - via A. Vallisneri, 6 - 55100 LUCCA

9) Lab. chimico merceologico della camera di commercio, I.A.A. - piazza Giudici, 3 - 50100 FIRENZE

10) Lab. enochimico unione italiana vini - via Volta dei Mercanti, 1 - 50122 FIRENZE

11) Lab. consorzio chianti classico - S. Andrea in Percussina - via Scopeti, 155/159 - 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA (Firenze)

12) Lab. consorzio del vino chianti - Lungarno Corsini, 4 - 50123 FIRENZE

13) Lab. enochimico unione italiana vini - via Monticchiello, 27-29 - 53100 SIENA

Regione Marche

1) Istituto tecnico agrario statale «C. Ulpiani» specializzato per la viticoltura e l'enologia - 63100 ASCOLI PICENO

2) Lab. chimico dell'istituto tecnico agrario statale - 60044 FABRIANO (Ancona)

3) Lab. di chimica agraria dell'istituto tecnico agrario statale «A. Cecchi» - via Caprile, 1 - 61100 PESARO

4) Lab. enochimico unione italiani vini - via Campania, 35 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ascoli Piceno)

Regione Umbria

1) Istituto di chimica agraria dell'Università degli studi - Borgo XX giugno, 72 - 06100 PERUGIA

2) Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi - dipartimento scienze alimentari e nutrizione - via S Costanzo - 06100 PERUGIA

3) Istituto tecnico agrario statale «A. Ciuffelli» - viale Montecristo - 06059 TODI (Perugia)

4) Lab. ente di sviluppo agricolo regione Umbria - loc. Bardano - 05019 ORVIETO (Terni)

Regione Abruzzo

1) Lab. di igiene e profilassi - reparto chimico - via Marconi n. 51 - 65100 PESCARA

2) Centro enologico meridionale lab. enochimici - consulenze - progettazioni tecnologiche - via D. Bosco, 57 - 66026 ORTONA (Chieti)

3) Centro tecnico enologico - via M. da Caramanico, 7 - 65100 PESCARA

Regione Lazio

1) Istituto sperimentale per l'enologia di Asti - sez. operativa di Velletri - via Cantina Sperimentale, 1 - VELLETRI (Roma)

2) Istituto tecnico agrario statale «G. Garibaldi» - via Ardeatina, 524 - 00178 ROMA

3) Lab. chimico centrale delle dogane e imposte indirette - 00100 ROMA

4) Lab. chimico merceologico della camera di commercio, I.A.A. - via Appia Nuova, 218 - ROMA

5) Lab. enochimico unione italiana vini - via G.B. De Rossi n. 15/A - 00161 ROMA

6) Studio enologico agrario - S.E.A. S.a.s. - viale V. Veneto n. 13 - 00044 FRASCATI (Roma)

7) Consorzio tutela denominazione vino Frascati - via Matteotti, 12/A - 00044 FRASCATI (Roma)

Regione Campania

1) Istituto di chimica agraria dell'Università degli studi - 80055 PORTICI (Napoli)

2) Istituto tecnico agrario F. De Sanctis specializzato per la viticoltura e l'enologia - 83100 AVELLINO

3) Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - Palazzo Dogana, via De Gasperi - 80133 NAPOLI

4) Lab. chimico merceologico della camera di commercio, I.A.A. - corso Meridionale, 58 - 80143 NAPOLI

5) Lab. servizi, controllo, qualità S.r.l. - analisi chimiche, agroalimentari e ambientali - via F. Renella, 118 - 81100 CASERTA

Regione Puglia

1) Istituto sperimentale per l'enologia di Asti - sez. operativa di Barletta - viale Marconi, 31 - 70051 BARLETTA (Bari)

2) Istituto sperimentale agronomico - via Celso Ulpiani, 5 - 70100 BARI

3) Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi - via G. Amendola - 70126 BARI

4) Istituto tecnico statale commerciale mercantile «P. Giannone» - via L. Sbano - 71100 FOGGIA

5) Istituto tecnico agrario statale «B. Caramia» specializzato per la viticoltura e l'enologia - 70100 LOCOROTONDO (Bari)

6) Lab. chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - corso A. De Tullio, 1 - 70122 BARI

7) Lab. chimico merceologico della camera di commercio, I.A.A. - corso Cavour, 2 - 70100 BARI

8) Lab. di igiene e profilassi - reparto chimico - U.S.L. n. 1/LE - via Miglietta, 1 - 73100 LECCE

9) Lab. enochimico unione italiana vini - via G. Matteotti n. 23 - 73100 LECCE

10) Lab. di analisi chimiche e merceologiche Prochim S.r.l. - via Foggia, 201 - 70051 BARLETTA (Bari)

Regione Calabria

1) Lab. di igiene e profilassi U.S.L. n. 18 - regione Calabria - 88100 CATANZARO

2) Lab. istituto professionale di Stato per l'agricoltura «F. Todaro» - via Brenta, 39 - 87100 COSENZA

3) Lab. enocalabria - soc. coop. a r.l. - via Omero, 12 - 88072 CIRÒ MARINA (Catanzaro)

Regione Sicilia

1) Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione periferica di Catania - 95100 CATANIA

2) Istituto tecnico agrario statale «F. Eredia» specializzato per la viticoltura e l'enologia - via del Bosco, 43 - 95100 CATANIA

3) Istituto tecnico agrario statale «A. Damiani» specializzato per la viticoltura e l'enologia - 91025 MARSALA (Trapani)

4) Lab. merceologico istituto tecnico commerciale statale «G. Garibaldi» - 91025 MARSALA (Trapani)

5) Lab. chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - via S. Maria di Betlem n. 18 - 95100 CATANIA

6) Lab. chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - 90100 PALERMO

7) Istituto regionale della vite e del vino di Palermo - sezione sperimentale di Marsala - 91025 MARSALA (Trapani)

8) Regione siciliana - cantina sperimentale Messina - via XX Luglio, 31 - 98057 MILAZZO (Messina)

9) Regione siciliana - cantina sperimentale Siracusa - 96017 NOTO (Siracusa)

10) Regione siciliana - osservatorio per le malattie delle piante - corso Umberto, 114 - ACIREALE (Catania)

11) Istituto regionale della vite e del vino di Palermo - lab. di Alcamo - 91011 ALCAMO (Trapani)

12) Istituto regionale della vite e del vino di Palermo - sez. sperimentale di Pachino - 96018 PACHINO (Siracusa)

13) Istituto regionale della vite e del vino di Palermo - 90100 PALERMO

14) Istituto regionale della vite e del vino di Palermo - sez. sperimentale di Partinico - 90047 PARTINICO (Palermo)

15) Lab. di chimica agraria annesso al vivaio governativo di viti americane - viale Regina Margherita, 9 - 90100 PALERMO

16) Lab. enochimico di Marsala e Mazara del Vallo - unione italiana vini - via Mon. Audino, 4 - Pal. Ajello - 91026 MAZARA DEL VALLO (Trapani)

17) Lab. enochimico «En. Calogero Barbera» - via delle Rose, 83 - 91021 CAMPOBELLO DI MAZARA (Trapani)

18) Lab. centro enologico lilibetano - via Lungomare Mediterraneo, 63 - 91025 MARSALA (Trapani)

19) Lab. Agrichimica S.n.c. Di Rallo Francesco e C. - via Sirtori, 31 - 91025 MARSALA (Trapani)

20) Lab. di analisi chimiche e merceologiche «dr. F. Giglio» - via Mazzini, 88 - 92013 MENFI (Agrigento)

21) Lab. di ricerche «Locorotondo S.a.s.» - via Carducci, 3 - 90100 PALERMO

Regione Sardegna

1) Lab. istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi - 07100 SASSARI

2) Istituto tecnico agrario statale «Duca degli Abruzzi» - lab. di chimica agraria - via S. Alenixedda, 2 - 09100 CAGLIARI

3) Lab. chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - via E. Melis, 26 - 09100 CAGLIARI

4) Lab. di igiene e profilassi reparto chimico - U.S.L. n. 1 - via M. Zanfarino, 44 - 07100 SASSARI

5) Lab. centro regionale agrario sperimentale - via L.B. Alberti, 9 - 09131 CAGLIARI

6) Lab. enochimico unione italiana vini - via Lanusei, 13 - 09100 CAGLIARI

92A1286

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 1989, prot. n. 1514;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 20, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti nuove discipline:

chirurgia plastica e ricostruttiva;
nalattie infettive.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 23 marzo 1990

Il rettore: BRUNI

92A1288

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (adunanza dell'11 ottobre 1991);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nello schema 1 dell'art. 92, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'area 8 (area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica) all'elenco delle discipline e precisamente dopo chirurgia vascolare viene aggiunto il seguente nuovo insegnamento: «microchirurgia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 16 dicembre 1991

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

92A1313

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 11 gennaio 1992.

Trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la proposta di trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia, avanzata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Ferrara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1991-93 che, per l'Università di Ferrara prevede la trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia;

Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta dei competenti organi accademici, di cui al citato piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1991-93;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le delibere assunte dalla facoltà di magistero, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 28 novembre, 10 e 20 dicembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

La facoltà di magistero dell'Università degli studi di Ferrara con i corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia è trasformata in facoltà di lettere e filosofia con i seguenti corsi di laurea:

a) lettere;
b) filosofia;
c) pedagogia.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi dei previsti corsi di laurea della nuova facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

I posti di ruolo di professore di prima e di seconda fascia, di ricercatore e di assistente del ruolo ad esaurimento già in dotazione alla facoltà di magistero, entrano a far parte dell'organico della nuova facoltà di lettere e filosofia.

Correlatamente, i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento devono intendersi assegnati, unitamente al posto, alla nuova facoltà di lettere e filosofia.

Art. 3.

Gli studenti iscritti alla facoltà di magistero prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano e completano i loro studi, secondo l'ordinamento didattico preesistente.

Art. 4.

I corsi di laurea della nuova facoltà di lettere e filosofia vengono gradualmente attivati a partire dal primo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 11 gennaio 1992

Il rettore: ROSSI

92A1289

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facolta di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'11 settembre 1991, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei posti di professore universitario di ruolo della prima fascia da cinquanta a cinquantatre;

Vista la delibera del senato accademico del 7 ottobre 1991;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'8 ottobre 1991;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 dicembre 1991 in merito all'ampliamento dell'organico dei posti di professore universitario di ruolo della prima fascia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Nella tabella 1 (art. 35), concernente i posti di professore universitario di ruolo della prima fascia, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» è modificato da cinquanta a cinquantatre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 febbraio 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A1290

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di uffici consolari onorari in Aleppo (Siria) Maastricht (Paesi Bassi), Turku (Finlandia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di seconda categoria in Aleppo (Siria) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Aleppo (Siria) un consolato generale di seconda categoria, alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Damasco, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Aleppo, Deir Ez-Zor e Hassake (Gezira).

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1992
Registro n. 5 Esteri, foglio n. 257

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Maastricht (Paesi Bassi) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Maastricht (Paesi Bassi) un consolato di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Rotterdam, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia del Limburgo.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, il 21 febbraio 1992
Registro n. 5 Esteri, foglio n. 259

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Turku (Finlandia) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Turku (Finlandia) un consolato di seconda categoria, alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Helsinki, con la seguente circoscrizione territoriale: la regione di Turku-Pori.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1992
Registro n. 5 Esteri, foglio n. 258

92A1317

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992».

Il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992.

92A1276

Mancata conversione del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante: «Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale».

Il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante: «Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992.

92A1277

Mancata conversione del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 13, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano».

Il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 13, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992.

92A1278

Mancata conversione del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, recante: «Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate».

Il decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, recante: «Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1992.

92A1279

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:

chimica.

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

Facoltà di agraria:

microbiologia degli alimenti.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

storia moderna.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura cinese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1331

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Depa*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1985 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 2 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 9 luglio 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *Soc. Usai Gesuino*, con sede in Sestu (Cagliari) e stabilimento di Sestu (Cagliari), licenziati dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 19 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *Ditta I.C.P. - Industria costruzioni prefabbricati*, con sede in Uta (Cagliari) e stabilimento di Uta (Cagliari), licenziati dal 29 luglio 1986 al 20 luglio 1988:

periodo: dal 16 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 maggio 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Isor*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Aversa (Caserta), licenziati dal 26 gennaio 1988 al 24 giugno 1989:

periodo: dal 29 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1989, n. 10728/35.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Isor*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Aversa (Caserta), licenziati dal 26 gennaio 1988 al 24 giugno 1989:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Isor*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Aversa (Caserta), licenziati dal 26 gennaio 1988 al 24 giugno 1989:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 gennaio 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Isor*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Aversa (Caserta), licenziati dal 26 gennaio 1988 al 24 giugno 1989:

periodo: dal 29 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *Ditta autocarrozzeria ind. S. Andrea di A. Aliquò*, con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina), licenziati dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 2 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 maggio 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *Vega Confezioni*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
CIPI 15 aprile 1986: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Fil - Cot Toscana*, con sede in Ponte Buggianese (Pistoia) e stabilimento di Ponte Buggianese (Pistoia), licenziati dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 2 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Stylbert*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 15 maggio 1986:

periodo: dal 15 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dall'8 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. R.D.B. Latersiciliana*, con sede in Palermo e stabilimenti di Collesano (Palermo), Palermo e Sciacca (Agrigento), licenziati dal 31 gennaio 1990 al 30 luglio 1990:

periodo: dal 31 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

13) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio Sinibaldo Biagini*, con sede in Casalguidi (Pistoia) e stabilimento di Casalguidi (Pistoia), licenziati dal 22 aprile 1986:

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
CIPI 18 settembre 1987: dal 22 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1991.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Magnabosco*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, licenziati dal 27 luglio 1990 al 26 gennaio 1991:

periodo: dal 27 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 1° dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

15) Lavoratori dell'azienda *Ditta F.lli Giannattasio*, con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno) e stabilimento di Giffoni Valle Piana (Salerno), licenziati dall'11 novembre 1990 al 10 maggio 1991:

periodo: dall'11 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Giuseppe De Negri & Figli*, con sede in Sala (Caserta) e stabilimento di Sala (Caserta), licenziati dal 28 febbraio 1990 al 26 gennaio 1991:

periodo: dal 28 agosto 1990 al 27 febbraio 1991;
CIPI 18 aprile 1991: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Tirreno*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), licenziati dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 15 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Tirreno*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), licenziati dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 15 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Tirreno*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), licenziati dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 15 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Metalchiusure Jolly*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli), licenziati dal 5 dicembre 1985:

periodo: dal 18 gennaio 1991 al 17 luglio 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 5 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Confezioni in serie articoli abbigliamento, maglierie e altre attività*, operanti in comune di Putignano (Bari), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 31 gennaio 1992 con effetto dal 28 giugno 1986;
causa: crisi di settore.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Confezioni in serie articoli abbigliamento, maglierie e altre attività*, operanti in comune di Putignano (Bari), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 31 gennaio 1992 con effetto dal 28 giugno 1986;
causa: crisi di settore.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Confezioni in serie articoli abbigliamento, maglierie e altre attività*, operanti in comune di Putignano (Bari), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 31 gennaio 1992 con effetto dal 28 giugno 1986;
causa: crisi di settore.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Confezioni in serie articoli abbigliamento, maglierie e altre attività*, operanti in comune di Putignano (Bari), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 31 gennaio 1992 con effetto dal 28 giugno 1986;
causa: crisi di settore.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pep Rose*, con sede in Borgomanero (Novara) e stabilimento di Borgomanero (Novara), licenziati dal 22 aprile 1985:

periodo: dal 28 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Losa cotonificio di Robassomero*, con sede in Robassomero (Torino) e stabilimento di Robassomero (Torino), licenziati dal 26 agosto 1988 al 25 febbraio 1989:

periodo: dal 1° agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *Soc. Legatoria editoriale di Casini Aldo*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati dal 10 gennaio 1986 al 10 luglio 1989:

periodo: dall'11 gennaio 1991 al 10 luglio 1991;
CIPI 1° agosto 1985: dal 1° luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

8) Lavoratori dell'azienda *Soc. Legatoria editoriale di Casini Aldo*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati dal 10 gennaio 1986 al 10 luglio 1989:

periodo: dall'11 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 1° agosto 1985: dal 1° luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria Eternit Casale Monferrato*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), licenziati dal 4 giugno 1986:

periodo: dal 3 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 16 luglio 1986: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1990.

10) Lavoratori dell'azienda *Centro confezioni camicie*, con sede in Catania e stabilimento di Potenza, licenziati dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1991.

11) Lavoratori dell'azienda *Soc. Patty*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 12 luglio 1982 al 9 marzo 1989:

periodo: dal 6 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1983.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 i lavoratori licenziati, già percettori del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 427/1975, di cui al decreto ministeriale n. 11900 del 19 dicembre 1991, comune di Manfredonia (Foggia), continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi ridotto del numero di giorni comunque non superiore a centottanta per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati dalla base U.S.A.F. di San Vito dei Normanni (Brindisi) (Army e Air Force Exchange Service) in conseguenza di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta dal 15 gennaio 1991 la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 14 luglio 1991.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati dalla base U.S.A.F. di San Vito dei Normanni (Brindisi) (Department of the Air Force) in conseguenza di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta dal 31 luglio 1991 la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 30 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 luglio 1991 dal Dipartimento dell'Aeronautica militare americana di Tempio Pausania - cantiere Monte Limbara, in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di una proroga del trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 29 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 luglio 1991 dalla base aerea americana di Decimomannu (Cagliari), in conseguenza del provvedimento di soppressione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 14 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° gennaio 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 gennaio 1991 dalla U.S.A.F. (Air Force) di Aviano (Padova), in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 30 luglio 1991.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fimap*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 28 febbraio 1985:

periodo: dal 27 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 maggio 1980: dal 10 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera del Lazio*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), licenziati dall'8 marzo 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera del Lazio*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), licenziati dall'8 marzo 1986:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tralme*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 30 gennaio 1986 al 24 gennaio 1989:

periodo: dal 24 gennaio 1991 al 23 luglio 1991;
CIPI 28 settembre 1982: dall'8 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *Soc. Ausonia farmaceutici*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 30 gennaio 1986 al 21 gennaio 1989:

periodo: dal 20 gennaio 1991 al 19 giugno 1991;
CIPI 28 marzo 1985: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sigme*, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 20 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1990 al 14 dicembre 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cooperativa San Magno*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 16 marzo 1986 all'8 febbraio 1989:

periodo: dall'8 febbraio 1991 al 7 agosto 1991;
CIPI 8 giugno 1983: dal 18 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cooperativa San Magno*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 16 marzo 1986 all'8 febbraio 1989:

periodo: dall'8 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 giugno 1983: dal 18 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. A.P.D. - Accumulatori piombo derivati*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 19 giugno 1986 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 13 dicembre 1990 al 12 giugno 1991;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 24 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. A.P.D. - Accumulatori piombo derivati*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 19 giugno 1986 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 13 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 24 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Snia BPD* ex *Snia Viscosa*, con sede in Milano e stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone), licenziati dal 30 maggio 1986 al 24 novembre 1988:

periodo: dal 24 maggio 1990 al 23 novembre 1990;
CIPI 5 agosto 1980: dal 24 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Snia BPD* ex *Snia Viscosa*, con sede in Milano e stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone), licenziati dal 30 maggio 1986 al 24 novembre 1988:

periodo: dal 24 novembre 1990 al 23 maggio 1991;
CIPI 5 agosto 1980: dal 24 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tecno Metal*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 3 marzo 1987:

periodo: dal 26 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 giugno 1985: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Prinz Brau Italia*, con sede in Bologna e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 24 marzo 1987 al 23 marzo 1989:

periodo: dal 20 settembre 1990 al 19 marzo 1991;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *Contir*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 31 dicembre 1988 al 29 giugno 1989:

periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Renx Italia*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 28 novembre 1983 al 5 febbraio 1989:

periodo: dal 5 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Renx Italia*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 28 novembre 1983 al 5 febbraio 1989:

periodo: dal 5 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

18) Lavoratori dell'azienda *Soc. Autoelectronic*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 6 luglio 1984:

periodo: dal 15 giugno 1990 al 14 dicembre 1990;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

19) Lavoratori dell'azienda *Soc. Autoelectronic*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 6 luglio 1984:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 14 giugno 1991;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cavinor*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 26 maggio 1984 al 10 maggio 1989:

periodo: dal 7 novembre 1990 al 6 maggio 1991;
CIPI 5 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cavinor*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 26 maggio 1984 al 10 maggio 1989:

periodo: dal 7 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Radici sud*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 25 agosto 1984 al 7 febbraio 1989:

periodo: dal 7 febbraio 1991 al 6 agosto 1991;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Radici sud*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 25 agosto 1984 al 7 febbraio 1989:

periodo: dal 7 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 14 ottobre 1984 al 29 dicembre 1988:

periodo: dal 28 dicembre 1990 al 27 giugno 1991;
CIPI 19 maggio 1983: dal 15 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 14 ottobre 1984 al 29 dicembre 1988:

periodo: dal 28 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 maggio 1983: dal 15 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

26) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Silver sud*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 29 dicembre 1984 al 15 dicembre 1988:

periodo: dall'11 ottobre 1990 al 10 aprile 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

27) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Silver sud*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 29 dicembre 1984 al 15 dicembre 1988:

periodo: dall'11 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gladiator pelletterie*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 12 dicembre 1984 al 26 febbraio 1989:

periodo: dal 26 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

92A1318

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 4 marzo 1992 il decreto interministeriale 31 ottobre 1988, con il quale la società «Fiscontrol S.r.l. - Società di revisione», con sede legale in Ciampino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato per quanto concerne la sede legale trasferita da Ciampino a Roma.

Con decreto interministeriale 9 marzo 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Solofid S.p.a.», con sede in Brescia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

92A1300

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Cristoforo», in Abano Terme

Con provvedimento n. 7782 del 27 dicembre 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare a tutti gli effetti di competenza regionale, alla ditta Bonato Bruno, con sede in Abano Terme (Padova), via C. Colombo n. 2, codice fiscale BNT BRN 30E11 A001P, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Cristoforo», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: bagni, fanghi, inalazioni, aerosol, massaggi subacquei e speciali, grotta e piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Buono Aurelio.

92A1320

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Bitonto, Lecce, Martina Franca e Taranto

La giunta della regione Puglia con atto n. 6825 del 16 dicembre 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto (Bari) inerente i lavori di sistemazione della strada provinciale Bitonto-Giovinazzo.

La giunta della regione Puglia con atto n. 6308 del 2 dicembre 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Martina Franca (Taranto), per la realizzazione della chiesa «Regina Mundi» ed alcune opere parrocchiali annesse.

La giunta della regione Puglia con atto n. 7288 del 23 dicembre 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Taranto per la realizzazione della caserma del Corpo forestale dello Stato da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La giunta della regione Puglia con atto n.122 del 24 gennaio 1992, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Lecce per la realizzazione della S.R. n. 8 di circuitazione della penisola salentina - I lotto (S. Cataldo-Otranto) - tratto ricadente nel territorio di Lecce.

92A1303

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riguardante: «Revoca del decreto ministeriale 4 marzo 1989 concernente lo scioglimento della società cooperativa edilizia "Ariete a r.l.", in Benevento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 12 marzo 1992)

L'intestazione del comunicato citato in epigrafe, riportata nel sommario ed alla pag. 46, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificata nel senso che dove è scritto: «MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO», si legga: «MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE».

Nel primo rigo del testo del comunicato stesso, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 28 gennaio *1982* ...», si legga: «Con decreto ministeriale 28 gennaio *1992* ...».

92A1304

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della** Gazzetta Ufficiale, **parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189